

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.-
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantuno, il nove dicembre in Trento, nel mio studio,

9 dicembre 1981

Innanzi a me dr. GIUSEPPE GESSI, Notaio in Trento, con Studio in via Paradisi n. 15/5, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

sono presenti

dott. GIOVANNI FIORE nato a Spinazzola (Bari) il ventidue gennaio millenovecentoquarantanove e residente a Trento, via Lung'Adige Leopardi n. 99, impiegato,

rag. LIVIO DE CARLI nato a Trento il ventitre agosto millenovecentoquarantasei e residente a Trento, via Solteri n. 61, impiegato,

cittadini italiani.-

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo che, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni al presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.-

E' costituita fra essi comparenti, una Società a responsabilità limitata sotto la seguente denominazione sociale:

"SEAC - Servizio Elaborazioni Associazioni Commercianti - S. r.l.-"

ART. 2.-

La Società ha sede in Trento, via Solteri n. 74.-

ART. 3.-

La società ha per oggetto l'acquisizione, trascrizione elaborazione di dati contabili mediante apparecchiature meccanografiche, elettroniche e simili, proprie e di terzi per la gestione di contabilità fiscali e civilistiche, documenti di lavoro ed altri elaborati per conto di aziende operanti nell'ambito d'impresa ed arti e professioni.-

La Società può inoltre compiere altre operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; a titolo esemplificativo, e senza che ciò costituisca limitazione, può compiere:

- vendita o locazione di apparecchiature meccanografiche elettroniche;
- attività di programmazione per macchine elettroniche;
- attività finanziaria, leasing, mobiliare ed immobiliare, nonchè attività immobiliari
- qualsiasi attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.-

Essa può assumere, sia direttamente che indirettamente, entro l'ambito delle disposizioni di legge, partecipazioni ed interessenze in altre società.-

ART. 4.-

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre

Repertorio n. 27264
Atto n. 4327

Registrato a Trento add. 10 DIC 1981

al N° 5413 Mod. 69 S. I.

Il Notaio Dirigente

F. G. G.

| | |
|-----------------------------|---------|
| Reg. A.C. | 200.000 |
| Appt. | 60.000 |
| Volt. | - |
| Dir. | 300 |
| Invim. | - |
| Totale L. | 240.300 |
| Il Notaio Dirigente | |
| (MIRELLA BULLA BELLINZAGHI) | |
| F. G. G. | |

Giuseppe Gessi
notaio

2010.-

Potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.-

ART. 5.-

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.- (lire ventimilioni) ed è suddiviso in quote a sensi di legge.-

Detto capitale viene sottoscritto come segue:

- dal signor dott. Giovanni Fiore una quota di lire 10.000.000.- (lire diecimilioni)

- dal signor rag. Livio De Carli una quota di lire 10.000.000.- (lire diecimilioni);

I componenti danno atto che sulle quote di capitale come sopra sottoscritto, sono stati versati i tre decimi, ai sensi dell'art. 2475 C.C., come risulta dalla ricevuta dd. 7 dicembre 1981 della Filiale di Trento della Banca d'Italia che, in fotocopia autentica n. 27263 di mio repertorio, di data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formare parte integrante e sostanziale.-

ART. 6.-

La Società è retta, oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto sociale che, firmato dai componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formare parte integrante e sostanziale.-

ART. 7.-

A norma dello statuto sociale, la Società potrà essere amministrata tanto da un Consiglio di Amministrazione quanto da un Amministratore Unico.-

In sede di costituzione, l'Amministrazione viene affidata ad un Amministratore Unico, eletto nella persona del signor rag. Livio De Carli, che accetta.-

ART. 8.-

Ai sensi dell'art. 2488 C.C. non si dà luogo alla nomina del Collegio Sindacale in quanto il capitale sociale è inferiore a lire 100.000.000.- (lire centomilioni).-

ART. 9.-

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-

Il primo esercizio sociale sarà chiuso al trentun dicembre millenovecentottantadue (31.12.1982).-

ART. 10.-

E' delegato al ritiro dei tre decimi del capitale sociale presso la Banca d'Italia, l'Amministratore Unico signor Livio De Carli.-

ART. 11.-

L'amministratore Unico signor Livio De Carli viene inoltre delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.-

ART. 12.-

Le spese dell'atto e conseguenti sono a carico della Società.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, avendone già presa conoscenza.-

Richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto, da me redatto e letto ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, dichiarato lo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio.-

Scritto da me Notaio e dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia in circa cinque facciate di due fogli di carta bollata.-

F.ti: Giovanni Fiore

Livio De Carli

F.to: Giuseppe Gessi - Notaio

(in chiaro) **TRENTO**
(in codice)

Filiale di

Data **7.12.1981**

SOCIETA COSTITUENDE

RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

Via Solteri 74 **TRENTO**

SEAC - SERVIZIO ELABORAZIONI

SOCIETA COSTITUENDA: **ASSOCIAZIONI COMMERCIALI S.r.l.**

Elaborazioni dati contabili

L. 20.000.000

IL SIGNOR **DE CARLI LIVIO**

Via **SOLTERI 61**

residente in

TRENTO

ha egli versato in questo Cassa, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2475 C. C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.

SOCI SOTTOSCRITTORI

| COGNOME E NOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | INDIRIZZO | Quota di partecipazione ai tre decimi (importo in Lire) |
|---|---------------------------|---|---|
| DE CARLI LIVIO | TRENTO 23.8.46 | Via Solteri 61 TRENTO | 3.000.000 |
| PIONE GIOVANNI | SPINAZZOLA 22.1.49 | Via Lungadige Leopardi 99 TRENTO | 3.000.000 |
| L'importo complessivo versato (diconti Lire) SEIMILLIONI | | | 6.000.000 |

AVVERTENZE

Nai confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle imprese, purchè, a norma di Legge (Artt. 2372, 2464 e 2475 C. C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società o per essa a agli Amministratori o a chi per loro.

Se decorso un anno dal prefetto versamento la Società non risultarà iscritta nel suddetto registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

Fino all'attuazione del Registro delle imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 della disposizioni di attuazione del Codice Civile.



IL CASSIERE

IL DIRETTORE

Carlo De Carli

[Signature]

Allegato "A"
Atto n. 4327

2 - PER IL VERSANTE

Numero 27263 di Repertorio

Io sottoscritto dr. GIUSEPPE GESSI, Notaio in Trento,

con Studio in via Paradisi n.15/5, iscritto nel Ruolo

del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Trento e Rovereto, certifico ed attesto che la presenza

è fotocopia conforme all'originale di documento

esibitomi dal signor:

DE CARLI LIVIO nato a Trento il ventitre agosto mille

novecentoquarantasei, e residente a Trento, via Solte-

ri n. 61, impiegato;

della cui identità personale io Notaio sono personal-

mente certo, ed allo stesso restituito.-

Trento, li nove dicembre millenovecentottantuno (9.

12.1981)

Semi



DENOMINAZI

E' costitui
nominazione
"SEAC - Se
1.-"

OGGETTO

La Società h
razione di c
fiche, elett
ne di contat
ed altri ela
di impresa e
La Società p
commerciali
esemplificat
compiere:

- vendita o
 - attività d
 - attività d
 - qualsiasi
- dell'oggetto
Essa può assu
l'ambito dell
resenze in a
SEDE

La Società ha
Il Consiglio
stituire, mod
rappresentanz
Il domicilio
con la Socie
ge, presso la
DURATA

La durata del
Può essere p
L'Assemblea St
CAPITALE SOCI

Il capitale s
di) diviso in
ASSEMBLEA

L'Assemblea de

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

ART. 1.-

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

"SEAC - Servizio Elaborazioni Associazioni Commercianti S.r.l."

OGGETTO

ART. 2.-

La Società ha per oggetto l'acquisizione, trascrizione elaborazione di dati contabili mediante apparecchiature meccanografiche, elettroniche e simili proprie e di terzi per la gestione di contabilità fiscali e civilistiche, documenti di lavoro ed altri elaborati per conto di aziende operanti nell'ambito di impresa ed arti e professioni.-

La Società può inoltre compiere altre operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari; a titolo esemplificativo, e senza che ciò costituisca limitazione, può compiere:

- vendita o locazione di apparecchiature meccanografiche elettroniche;
- attività di programmazione per macchine elettroniche;
- attività finanziaria, leasing, mobiliari e immobiliari nonchè attività immobiliari.-
- qualsiasi attività ritenuta necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.-

Essa può assumere, sia direttamente che indirettamente, entro l'ambito delle disposizioni di legge, partecipazioni ed interessenze in altre Società.-

SEDE

ART. 3.-

La Società ha sede in Trento, via Solteri n. 74.-

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, ovunque lo ritenga opportuno.-

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.-

DURATA

ART. 4.-

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2010.-

Può essere prorogata, uno o più volte, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.-

CAPITALE SOCIALE

ART. 5.-

Il capitale sociale è di lire 20.000.000.- (lire ventimilioni) diviso in quote a sensi di legge.-

ASSEMBLEA

ART. 6.-

L'Assemblea dei Soci sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata

Allegato "B"
Alto m. 9327

cata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore U
nico, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno,
dell'ora e del luogo dell'adunanza - che deve essere fissata
nella sede sociale - nonchè l'elenco delle materie da tratta
re.-

ART. 7.-

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so
ciale o entro sei mesi per particolari esigenze.-

L'Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio,
- b) nomina degli Amministratori
- c) altri oggetti di sua competenza a sensi di legge o sottopo
sti al sua esame dagli Amministratori.-

ART. 8.-

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando occor
re deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del
lo Statuto, sulla emissione di obbligazioni, sulla nomina e
sui poteri dei Liquidatori nonchè sugli altri eventuali ogget
ti di sua competenza a sensi di legge.-

ART. 9.-

Il diritto di intervento alle assemblee è regolato dalle nor
me di legge.-

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'As
semblea.-

ART. 10.-

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione, è regolarmente
costituita con la presenza di tanti intervenuti che rappresen
tino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale so
ciale.-

L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, delibera vali
damente qualunque sia la parte di capitale rappresentato da
gli intervenuti.-

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima, sia in ulteriore convoca
zione, delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresen
tato dagli intervenuti.-

La nomina alle cariche sociali si fa per acclamazione o per
votazione; in quest'ultima ipotesi è sufficiente, in ogni ca
so, la maggioranza relativa dei voti.-

ART. 11.-

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con
il voto favorevole di tanti intervenuti che rappresentino più
della metà del capitale sociale.

L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, delibera
con il voto favorevole di tanti intervenuti che rappresentino
più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto
favorevole di tanti intervenuti che rappresentino più della
metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il

cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa e l'emissione di azioni privilegiati.-

ART. 12.-

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci o da altra persona designata dal Consiglio stesso; in mancanza di questi, l'Assemblea designa il proprio Presidente.-

ART. 13.-

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea stessa.-

L'assistenza del Segretario non è necessaria quanto il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.-

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente nonché dal Segretario o dal Notaio e devono essere trascritte, in ogni caso, sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee.-

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.-

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio, designato dal Presidente dell'Assemblea.-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 14.-

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 24 membri ed un minimo di 10 membri, o da un Amministratore Unico nominati dall'Assemblea.-

ART. 15.-

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.-

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi-

Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta da un altro Amministratore designato dal Consiglio.-

Il Consiglio può nominare anche un Segretario che può essere persona estranea al Consiglio.-

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.- Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge.-

ART. 16.-

I Consiglieri o l'Amministratore Unico devono prestare cauzione in azioni nominative della Società o in titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale, con un limite massimo di lire 200.000.- per ogni Amministratore, qualunque sia l'importo del capitale sociale.-

ART. 17.-

I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono stabiliti dall'Assemblea Ordinaria la quale può assegnare ad essi una indennità annuale

che una volta fissata rimarrà invariata fino a diversa deliberazione dell'Assemblea - da calcolarsi fra le spese di amministrazione, oltre all'eventuale rimborso delle spese.-

ART. 18.-

In caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca, nella sede della Società, il Consiglio stesso nei casi previsti dalla legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale, con lettera raccomandata da inviarsi ai Consiglieri ed ai Sindaci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.-

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente anche solo un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.-

ART. 19.-

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.-

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.-

In caso di voti pari, prevale il voto di chi presiede la seduta.-

I verbali delle sedute di Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti sul Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.-

ART. 20.-

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società.-

Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente Statuto è riservato alla competenza dell'Assemblea.-

Il Consiglio di Amministrazione, può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo denominato Comitato di Presidenza e composto da un massimo di dieci dei suoi membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, attribuendo loro la firma sociale, individualmente o collettivamente, come esso crederà di stabilire.-

Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.-

Il Consiglio ove esistente, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione del Presidente, del Vice Presidente, dell'Amministratore Delegato, dei membri del Comitato di Presidenza e degli Amministratori investiti di particolari cariche.-

Il Consiglio può anche nominare Direttori e Procuratori con

firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni come giudicherà opportuno per il miglior andamento sociale, nonchè mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.-

ART. 21.-

Il Presidente o chi ne fa le veci o l'Amministratore Unico, ha la rappresentanza della Società e la firma sociale per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.-

Il Presidente, o chi ne fa le veci, o l'Amministratore Unico, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà, anche senza bisogno di previa deliberazione del Consiglio, di promuovere azioni giudiziarie in qualunque grado in giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e di cessazione, di promuovere azioni e ricorsi avanti a tutte le giurisdizioni amministrative, nonchè di intervenire e resistere nei casi di azioni o ricorsi che interessino la Società.-

Il Presidente, o chi ne fa le veci, o l'Amministratore Unico, può in nome della Società, presentare denunce e querela in sede penale può costituirsi parte civile in giudizi penali e rilasciare mandati e/o procure a tali fini.-

Egli può transigere e compromettere liti.-

Il Consiglio o l'Amministratore Unico è autorizzato a conferire la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio e relativa firma sociale agli Amministratori Delegati, ai Direttori e Procuratori, individualmente o collettivamente con i poteri che esso crederà di stabilire.-

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22.-

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi e ne elegge il Presidente.-

L'Assemblea all'atto della nomina, determina la retribuzione annuale dei Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-

L'Assemblea nomina inoltre due Sindaci supplenti.-

I Sindaci restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.-

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca dei Sindaci, sono regolate a norma di legge.-

BILANCIO SOCIALE

ART. 23.-

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-

ART. 24.-

Il bilancio di esercizio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale, deve essere comunicato con i documenti annessi, al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.-

Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e

fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.-

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli Amministratori ed il rapporto dei Sindaci, nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato.-

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

ART. 25.-

Dagli utili netti deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla decima parte di essi, che sarà destinata:

- una parte alla riserva legale nell'ammontare della ventesima parte degli utili complessivi netti fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- la rimanente parte ad una riserva straordinaria.-

Qualora la riserva legale abbia raggiunto il quinto del capitale sociale la quota relativa alla decima parte degli utili netti sarà destinata alla menzionata riserva straordinaria.-

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di deliberare prelievi sugli utili al fine di costituire ulteriori riserve e fondi speciali o per altra destinazione, nonchè di portare gli utili in tutto o in parte, a nuovo.-

LIQUIDAZIONE

ART. 26.-

In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, la nomina e la revoca dei liquidatori spetta all'Assemblea Straordinaria, salvo che nei casi particolari previsti dalla legge.-

Quando la maggioranza prescritta non è raggiunta oppure nel caso di impossibilità di funzionamento o di continua inattività dell'Assemblea la nomina dei Liquidatori è fatta con decreto del Presidente del Tribunale su istanza dei Soci, degli Amministratori o dei Sindaci.-

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 27.-

Ogni controversia in ordine all'interpretazione e applicazione del presente atto viene devoluta alla cognizione ed al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui i primi due designati dalle parti in contrasto ed il terzo dai primi due.-

In caso di divergenza, la scelta del terzo arbitro verrà demandata al Presidente della Camera di Commercio di Trento.-

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28.-

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.-

F.ti : Giovanni Fiore

Livio De Carli

F.to : Giuseppe Gessi

Copia autentica in conformità dell'originale firmato in ogni suo foglio a norma di legge, che si rilascia in carta semplice per usi fiscali.

Trento, il 30 DIC 1981

